REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA ESPLETARSI

AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO. DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.

In data ..... presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. n. 10) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. del

T R A

l'A.U.L.S.S. n. 10 rappresentata dal Direttore Sostituto dell'Unità Operativa Complessa Risorse Umane dott. TONETTO Lorenzo, nato a San Donà di Piave il 15.11.1951, C.F. TNTLNZ51S15H823Q a ciò delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 1915 del 15.12.98

E

la dr.ssa CASASOLA Flavia nata a _____ e residente a _____ in via _____ n. ____ - C.F. _____ e P.IVA _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La dr.ssa Casasola, medico specialista in medicina del lavoro, si impegna ad effettuare una collaborazione professionale per l'espletamento di funzioni

in qualità di medico competente dell'azienda nonché attività ambulatoriali da svolgersi presso il Dipartimento di Prevenzione e l'unità operativa complessa di igiene e sanità pubblica dell'A.U.L.S.S. n. 10; le attività programmate si svolgeranno nell'arco del periodo intercorrente tra il 4 aprile 2011 ed il 30 settembre 2011.

La dr.ssa Casasola svolge la propria attività professionale in autonomia e concordemente agli indirizzi del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. n.10 a cui afferisce.

3. Il compenso orario per l'incarico in questione viene stabilito in complessivi € 39,31= (trentanove/31) al lordo dell'I.V.A. e del contributo previdenziale, se dovuti, e comunque onnicomprensivo di eventuali oneri accessori tra i quali il rimborso spese viaggio.

Trimestralmente la dr.ssa Casasola presenterà relativa fattura. La corresponsione del compenso sarà effettuata in seguito a visto autorizzativo del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciarvi su indicazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione a cui il professionista afferisce.

5. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

6. L' A.U.L.S.S. n. 10 garantisce la copertura assicurativa R.C.T. con eventuali ulteriori coperture direttamente a carico del collaboratore.

7. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

8. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

9. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

10. La dr.ssa Casasola prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

-dr.ssa Flavia CASASOLA-_____

IL DIRETTORE SOSTITUTO

DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA RISORSE UMANE

-Dott. Lorenzo TONETTO-_____